



## Istituto Comprensivo "ALBARO "



Via Montezovetto, 7 - 16145 GENOVA - Tel. 0103623668 - C.F. 95160180105

e-mail [geic86400l@istruzione.it](mailto:geic86400l@istruzione.it) – pec [geic86400l@pec.istruzione.it](mailto:geic86400l@pec.istruzione.it)

### ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 12.09.2019

Verbale n. 4/2019

Presenti: n. 16 consiglieri

Assenti: n. /

Votanti: n. 16

**DELIBERA n° 42 del 12.09.2019 del Consiglio d'Istituto dell'I. C. Albaro**

#### **Punto 2 all'O.d.G.**

#### **"Regolamento per il consumo del pasto domestico a scuola e Sentenza Corte di Cassazione n. 20504/2019: delibera in merito"**

Il Presidente pone in discussione l'argomento in parola a seguito della Sentenza n. 20504/2019 della Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili del 30/07/2019 e delle necessarie valutazioni discendenti dalle nuove articolazioni del Piano dell'Offerta Formativa per l'anno in corso, in particolare rispetto agli spazi disponibili per le diverse proposte attivate.

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia e articolata discussione,

- SENTITA la ricostruzione del Dirigente Scolastico relativamente al percorso che aveva portato all'approvazione del Regolamento in oggetto con delibera n.131 del 19/09/2018 e successive modifiche (delibera n. 36 del 28/06/2019),
- ASCOLTATO il parere dei consiglieri,
- PRESO ATTO del contenuto della Sentenza n. 20504-19, già pubblicata sul sito istituzionale dell'I.C. Albaro in data 27 agosto 2019, dei fatti di causa e delle ragioni della decisione;
- PRESO ATTO in particolare dei passaggi della Sentenza che espressamente statuiscono il principio secondo cui *"...un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale, nell'orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile"* (p. 24);
- PRESO ATTO che la Sentenza ha di fatto negato la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto dei genitori riguardo alla possibilità di scelta fra refezione scolastica e pasto domestico sulla base delle seguenti argomentazioni:

- a) riconoscimento del "tempo mensa" quale "tempo scuola" a tutti gli effetti, in virtù della condivisione di comuni finalità educative proprie del progetto formativo, al cui perseguimento il tempo mensa concorre attraverso i processi di socializzazione ed educazione ad una equilibrata alimentazione, senza risolversi semplicemente in un *"...momento di incontro occasionale di consumatori di cibo, ma di socializzazione e condivisione (anche del cibo), in condizioni di uguaglianza, nell'ambito di un progetto formativo comune"* ( pag. 16-17);
- b) salvaguardia del principio di gratuità dell'istruzione obbligatoria, in quanto il servizio mensa, così come gestito dall'Ente locale per competenza, è erogato *"in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi (art. 3 e 6 D. Lgs.vo n.63 del 2017), previa individuazione delle fasce di reddito sino al limite della gratuità in taluni casi..."*(pag. 17);

c) accettazione formale da parte delle famiglie, all'atto dell'iscrizione, dell'offerta formativa della Scuola;

- PRESO ATTO che la Sentenza, nel negare l'esistenza di un diritto soggettivo perfetto e incondizionato, lo ha ricondotto all'espressione di un interesse legittimo, il cui accoglimento da parte della Scuola, nell'ambito delle prerogative connesse all'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, deve necessariamente essere temperato e bilanciato con tutti gli interessi pubblici della comunità di riferimento;

- PRESO ATTO della motivata delibera del Collegio Unitario dei Docenti - seduta del 3/09/2019 che, nel merito della questione,

a) conferma le scelte di principio, ribadite anche nella sezione "Considerazioni preliminari" di cui al Regolamento per il consumo del pasto domestico a scuola dell'I. C. Albaro e accolte nel PTOF 2019/2022 così come progettato, per le quali la condivisione di un pasto uguale per tutti, seduti allo stesso tavolo, è strumento di equità sociale e momento formativo di socializzazione, confronto e crescita nel quale vengono veicolati valori non dissimili da quelli perseguiti dalla comunità educativa in ogni altra occasione e attività realizzata a beneficio degli alunni;

b) esclude, perché non meritevole di essere accolta sul piano delle scelte didattico-organizzative, ogni diversa proposta progettuale che preveda una gestione del servizio mensa da parte dell'Istituzione Scolastica alternativa rispetto a quella, uguale per tutti ma rispettosa delle esigenze specifiche di ogni alunno, approntata dal servizio di ristorazione dell'Ente locale, anche in ragione dell'utilizzo delle risorse di personale docente necessarie ai fini dell'assolvimento dei compiti connessi alla vigilanza dei minori che consumano il pasto domestico, risorse che contrarrebbero, di fatto, le disponibilità utili per il supporto e il potenziamento degli apprendimenti delle fasce più deboli della popolazione scolastica (progetti di recupero/potenziamento, progetti per alunni con bisogni educativi speciali, progetti per alunni stranieri di recente immigrazione, didattica laboratoriale ecc.);

- ATTESO, nel merito il parere delle RSU d'Istituto;

-CONSIDERATE le questioni non risolte rispetto a "*l'esigenza che l'istituzione scolastica sia messa in condizione di controllare le fonti generatrici della responsabilità, contrattuale o da contatto sociale, cui è essa esposta per i danni subiti dagli alunni*" (Sentenza Cassazione, p.21) e, conseguentemente, all'illegittimità della liberatoria che accompagnava la richiesta di fruizione di pasto domestico allegata al Regolamento in vigore, per l'a. s. 2018/19, presso la scuola Brignole Sale,

- LETTO il contenuto di alcune lettere inviate all'attenzione dei Consiglieri che, nel presentare istanza in autotutela di rigetto del provvedimento del Dirigente Scolastico sospensivo del Regolamento del pasto domestico, di cui all'Avviso alle famiglie n.81, del 27/08/2019, danno testimonianza della soddisfazione degli utenti rispetto al funzionamento del pasto domestico presso la scuola Brignole Sale, così come regolamentato e organizzato nel corso dell'a. s. 2018/19;

- PRESO ATTO, comunque, in aggiunta alle ragioni della Sentenza, delle subentrate diverse esigenze relative all' utilizzo degli spazi refettorio della scuola Brignole Sale, per l'a. s. 2019/2020 e della loro, conseguente, mutata disponibilità e precisamente:

a) numero di classi del tempo normale che hanno accesso ai pomeriggi opzionali passato dalle due dell'a. s. 2018/19 alle quattro dell'anno scolastico in corso, (classi 1<sup>A</sup>, 1<sup>B</sup>, 2<sup>A</sup>, 2<sup>B</sup>);

b) elevato numero di adesioni a detti pomeriggi da parte degli iscritti a tali classi;

c) necessità di accogliere, in assenza di spazi disponibili e idonei allo scopo all'interno del plesso Barrili - Paganini, la classe 1<sup>S</sup> della scuola secondaria, la cui proposta formativa si articola all'interno di un orario settimanale comprensivo di due rientri pomeridiani;

d) criticità derivanti dalla distribuzione delle classi a mensa in presenza di alunni allergici (R.A.A.- codice rosso) o con bisogni educativi speciali in ingresso, per il corrente anno scolastico, nelle classi della scuola;

- PRESO ATTO della delibera della Giunta Esecutiva - seduta del 10/09/2019, che propone al Consiglio di ratificare la sospensione del servizio disposta con Avviso alle famiglie n. 81 del 27/08/2019 da parte del Dirigente Scolastico e procedere alla revoca del Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°131 – seduta del 19.09.2018 e successive modifiche (delibera n.36 del 28/06/2019),

#### DELIBERA

all'unanimità, con 16 voti a favore su 16 votanti quanto segue:

a) RATIFICA del provvedimento di sospensione del Regolamento consumo pasto domestico di cui all'Avviso alle famiglie n. 81 del 27/8/2019;

b) REVOCA della delibera n.123 del Consiglio di Istituto – seduta del 31/10/2018 e successive modifiche ed integrazioni - delibera n. 7 del 21/02/2019 e delibera n. 14 del 29/04/2019;

c) AUTORIZZAZIONE all'uscita degli alunni, anche se iscritti al tempo pieno per l'a. s. 2019/2020, per il consumo a domicilio del pasto, con rientro a scuola secondo gli orari già previsti per gli iscritti alle classi funzionanti a 27 ore settimanali.

Ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, art. 14, comma 7, la presente deliberazione diventa definitiva il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Consiglio che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diventa definitivo.

Avverso l'atto definitivo può essere proposto ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni.

*Si attesta che l'estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.*